

Codice A1606C

D.D. 30 dicembre 2024, n. 1104

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SANFRÈ (CN) - Intervento: Realizzazione di impianto fotovoltaico in ex cava abbandonata denominato "Molie 2" nel Comune di Sanfrè, in frazione Motta n. 1. P.E. n. 2024/42. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 1104/A1606C/2024

DEL 30/12/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SANFRÈ (CN) – Intervento: Realizzazione di impianto fotovoltaico in ex cava abbandonata denominato “Molie 2” nel Comune di Sanfrè, in frazione Motta n. 1. P.E. n. 2024/42. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza del Sig. *omissis*, amministratore della Società E-INVEST S.r.l., pervenuta dal Comune di Sanfrè, volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con

relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESP/749/2024A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: SANFRÈ (CN)
Intervento: Realizzazione di impianto fotovoltaico in ex cava abbandonata denominato
"Molie 2" nel Comune di Sanfrè, in frazione Motta n. 1. P.E. n. 2024/42.
Istanza: Sig. ██████████, amministratore della Società E-INVEST S.r.l.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Sanfrè, in data 23/07/2024, con nota prot. n. 3600 del 15/07/2024, riferita alla pratica P.E. n. 2024/42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti dalla Società proponente, in data 23/10/2024, in riscontro alla richiesta di chiarimenti e atti integrativi trasmessa da questo Settore con prot. n. 138026/A1606C del 02/08/2024;

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica (con potenza nominale originariamente pari a 2.106 kWp e ridotta a 1987,79 kWp nella soluzione integrativa), ubicato a nord-ovest della frazione Motta, in un'area interessata dalla ex cava Molie, abbandonata nel 2004 e non recuperata, di cui una parte attigua a quella in oggetto, ma esterna alla fascia soggetta a tutela paesaggistica, risulterebbe essere stata interessata da un altro progetto di impianto fotovoltaico sottoposto a procedimento di autorizzazione unica gestito della Provincia di Cuneo;

rilevato che, in dettaglio, si prevedono le seguenti opere:

- preparazione dell'area d'impianto con ripristino del profilo plano-altimetrico secondo il piano di recupero della ex cava;
- realizzazione della viabilità interna al campo e della recinzione perimetrale;
- posa delle cabine elettriche di conversione, trasformazione e consegna, con preparazione area;
- realizzazione dell'elettrodotto MT interno all'area;
- realizzazione dell'impianto fotovoltaico, costituito da: pannelli posizionati su strutture a inseguimento monoassiale sorrette da pali metallici infissi nel terreno; collegamenti elettrici; cabine di conversione e trasformazione; collegamenti tra le stringhe e i quadri di parallelo e tra questi ultimi a un *inverter* posizionato nella cabina di conversione e trasformazione; pozzetti per l'ispezione dei cavi elettrici; impianto videosorveglianza;

constatato che gli interventi in progetto, secondo la tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricadono, pressoché totalmente, nella fascia spondale di un corso d'acqua soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004;

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, per quanto riferibile alla lett. d) "*impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco*";

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004;

visto che nella lettera di trasmissione delle integrazioni si chiarisce quanto segue:

- "*Il progetto del l'impianto fotovoltaico pur beneficiando delle semplificazioni autorizzative previste nell'art. 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, così come modificato dal decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, è stato comunque sottoposto alla procedura di autorizzazione paesaggistica*";

- nella più recente soluzione progettuale, si è *“rinunciato a parte della potenza di impianto inizialmente progettata, passando da 2106 kWp a 1987,79 kWp e limitando la perdita utilizzando un nuovo modulo fotovoltaico più efficiente da 730 Wp in sostituzione del precedente da 585 Wp (...) si è riconfigurato il perimetro dell’impianto (...) arretrando la recinzione (...) per lasciare spazio alla fascia di mitigazione che avrà dimensione di circa 8 m sui lati nord-est e sud – ovest e di circa 10 m lungo la strada sul lato nord – ovest dell’impianto fotovoltaico”*;

- *“il potenziamento della vegetazione per le misure di mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto dalla viabilità pubblica e dal corso d’acqua di Rio Grione permette di ben integrare il progetto dell’impianto fotovoltaico revisionato nel paesaggio rurale di riferimento”*;

constatato che le variazioni progettuali sopra richiamate trovano riscontro nelle tavole integrative “Planimetria ante e post operam - TAV 09_R.1” e “Progetto del verde delle opere di mitigazione - TAV 10”. nonché nella “Relazione sulla vegetazione delle opere di mitigazione – Rel 02” dalla quale si rileva quanto segue:

- sono previste *“misure atte a minimizzare l’interferenza dell’intervento nel paesaggio attraverso il totale interrimento dei cavi (...) l’assenza di cordoli di cemento per la recinzione perimetrale e di superfici impermeabili”*;

- *“le mitigazioni previste (...) consistono essenzialmente nella schermatura fisica della recinzione perimetrale con uno spazio piantumato con essenze arbustive e arboree autoctone (...) che saranno distribuiti in modo randomizzato affinché non si percepisca la natura antropica del popolamento vegetale, ma si crei una naturalità diffusa nei filari arbustivi e arborei che dovrà somigliare quanto più possibile alle siepi campestri spontanee presenti in natura”*;

- *“La sistemazione a verde degli spazi dell’area di intervento sarà realizzata prima dell’avvio dei lavori (ad esclusione delle aree necessarie per il transito dei mezzi e per quelle delle lavorazioni di cantiere)”*;

considerato che le opere in progetto, così come proposte nella più recente soluzione progettuale, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- le fasce di mitigazione, con piantumazioni arboreo-arbustive autoctone, siano realizzate con la profondità individuata nella più recente proposta progettuale integrativa e, per quanto possibile, anche prima dell’avvio dei lavori per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione / Nome file
1	<i>Istanza di autorizzazione</i>	12065320017-08012024-1450.MDA.PaeOrd.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	12065320017-08012024-1450.010_0.Relazione Paesaggistica_df.pdf.p7m

3	<i>Relazione tecnica</i>	12065320017-08012024-1450.660_0.ALLEGATO 1_RP_Rel_01_Relazione Tecnico- Descrittiva_Molie_2.pdf.p7m
4	<i>Documentazione fotografica e fotosimulazioni</i>	12065320017-08012024-1450.660_2.ALLEGATO 3_RP_ANALISI PUNTI VISUALI.pdf.p7m
5	<i>Particolari cabine e fotosimulazioni</i>	12065320017-14052024-1213.660_1.ALLEGATO 4_BIS_RP_PARTICOLARE CABINE ELETTRICHE- FOTOSIMULAZIONE.pdf.p7m
6	<i>Planimetria ante e post operam</i>	TAV_09_R.1_PD_DISL2201_PLANIMETRIA IMPIANTO ANTE E POST OPERAM.pdf.p7m
7	<i>Progetto del verde delle opere di mitigazione con particolari</i>	TAV_10_PD_DISL2201_Progetto del Verde delle Opere di Mitigazione.pdf.p7m
8	<i>Relazione sulla vegetazione delle opere di mitigazione</i>	Rel_02_PD_DOCL2201_Relazione sulla Vegetazione delle opere di mitigazione.pdf.p7m
9	<i>Nota integrativa con chiarimenti</i>	Risposta alle richieste di integrazioni.rev df.pdf.p7m

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*